



Le irregolarità contributive vanno addebitate alla scuola e non al docente

Il servizio serve sempre

Anche senza contributi, sì ai corsi di abilitazione

DI GIUSEPPE MANTICA

Corso abilitante anche senza contributi. Il Consiglio di stato ha condiviso la tesi di un docente che era stato ingiustamente escluso dalla sessione riservata di esame perché il periodo di insegnamento progressivo non risultava coperto dalle prestazioni contributive dovute per legge. La sentenza n. 4370/2007 di Palazzo Spada rigetta il ricorso del ministero che era stato perdente anche in primo grado nel giudizio definito dal tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 4575/2000. La decisione merita rilievo perché non solo elimina una «ingiustizia manifesta» ma anche, in linea di puro diritto, per l'invalidazione rassegnata nei confronti di una norma regolamentare (una ordinanza ministeriale) laddove sia portatrice di un vizio di legittimità.

IL FATTO

Per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola, un docente che, in qualità di supplente, aveva insegnato presso una scuola privata produceva al provveditorato istanza di ammissione al corso-concorso indetto con l'ordinanza dell'anno 1999 n. 153 allegando certificato della scuola dove risultava provato il periodo di servizio, ma dal

quale emergeva che non era stato eseguito alcun versamento contributivo. Tale ultimo aspetto, a parere dell'amministrazione, era ostativo alla partecipazione in quanto la stessa ordinanza, nell'art. 4, richiedeva la dimostrazione del versamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge nel rapporto di lavoro dipendente. Da tanto discendeva il decreto di esclusione del provveditore.

I GIUDIZI AMMINISTRATIVI

Il caso veniva portato all'attenzione del Tar di Napoli dall'inse-



Palazzo Spada (Roma), sede del Consiglio di stato

gnante ricorrente che lamentava la violazione dell'art. 2 della citata ordinanza ministeriale, l'eccesso di potere, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta del decreto negatorio. Opportunamente i giudici di prime cure delimitavano l'oggetto della controversia nel ri-

Errori, chi non denuncia rischia

I dipendenti pubblici hanno il dovere di denunciare alla procura della Corte dei conti il comportamento che possono produrre danni all'erario. Ciò vale per tutti i dipendenti pubblici. Compresi i dirigenti scolastici, i docenti e i non docenti che operano nella scuola. E in ogni caso l'avvenuta denuncia non esclude la possibilità per l'amministrazione di procedere contro il dipendente responsabile del comportamento dannoso anche in via amministrativa, civile e penale. E quanto si evince da una nota emanata dal procuratore generale della Corte dei conti il 2 agosto scorso, che è stata trasmessa alle scuole dal ministero della pubblica istruzione l'11 settembre con la nota prot. 11833/FR. Il dispositivo del procuratore della Corte dei conti, oltre a ribadire il cosiddetto obbligo di denuncia, chiarisce che l'amministrazione, dopo avere ottemperato a queste disposizioni, ha facoltà di costituire in mora, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, i responsabili del danno. Ciò per interrompere la decorrenza del termine di prescrizione. E ha anche il potere, nelle more di decisioni definitive del pubblico ministero presso il giudice contabile, di assumere iniziative nei confronti del dipen-

dente per ottenere, in via amministrativa, la refusione del danno, informandone contestualmente il pubblico ministero contabile competente. In più, l'amministrazione scolastica ha ricordato il dovere, sempre in capo all'amministrazione, di tenere costantemente informata la procura presso la Corte dei conti territorialmente competente sugli intervenuti successivi sviluppi dei medesimi fatti oggetto di denuncia, mediante puntuale invio della documentazione sia amministrativa (esiti di procedimenti disciplinari) sia giudiziaria civile, penale o controversie arbitrali (sentenze appellate o definitive). Resta fermo il fatto che l'accertamento dell'esistenza del danno erariale e delle eventuali responsabilità è di stretta competenza della magistratura contabile. Che, in sede di giudizio, una volta accertata la responsabilità del dipendente pubblico, ha titolo a esercitare il cosiddetto potere di riduzione, condannando l'interessato a rifondere il danno anche per importi minori rispetto al danno stesso. In ogni caso il comportamento dannoso è perseguibile solo se è dovuto a dolo o colpa grave. Vale a dire, se è stato prodotto intenzionalmente oppure per grave negligenza del dipendente. (riproduzione riservata)

Carlo Forte

lievo da assegnare al mancato versamento contributivo quale legittimo motivo di esclusione dalla sessione di esame.

Invero, detto adempimento di ordine economico-finanziario è direttamente addebitabile al datore di lavoro, che rispetto al fatto emerso è da considerarsi terzo e indipendente dal lavoratore. Sulla base di queste motivazioni il Tar ha accolto il ricorso dell'insegnante e, successivamente, il Con-

siglio di stato ha respinto l'appello del ministero dell'istruzione.

I LIMITI DELL'ORDINANZA

Procedendo all'esclusione del docente si darebbe luogo a una «impropria misura sanzionatoria indiretta» in quanto rivolta verso il dipendente per causa di una infrazione posta in essere dal datore di lavoro. In secondo luogo, e stante il presupposto giuridico dell'equità, deve ritenersi invalida una disposizione regolamen-

tare (l'ordinanza) che viola i principi del diritto: l'effetto invalidante conduce in linea retta al riscontro della trasmissione del vizio dal provvedimento amministrativo (il decreto impugnato) alla disposizione regolamentare. In altre parole, scrivono i giudici di Palazzo Spada, la sussistenza di un rapporto diretto-verticale tra ordinanza e provvedimento di esclusione comporta la mutazione del vizio soggiacendo così alla censura in giudizio.